# COMUNE DI CONFIENZA

### Provincia di Pavia

### **Regolamento Comunale**

### PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 18.04.2023

#### ARTICOLO 1 FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione disciplina, con funzione di indirizzo, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché il loro adeguamento, spostamento ed esercizio, al fine di:
  - a. minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
  - b. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, per favorire una corretta informazione della popolazione;
  - c. garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.

# ARTICOLO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- 1. Per i fini di cui all'art. 1 le disposizioni del presente regolamento si applicano nei riguardi di tutte le sorgenti ubicate o da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni non ionizzanti utilizzate per impianti per la telefonia mobile; è fatta eccezione per:
  - le sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparati per: uso personale e domestico, esposizioni intenzionali a scopo diagnostico e terapeutico, radioamatori, Ministero dell'Interno, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
  - impianti di tele radio diffusione;
  - linee di trasporto dell'energia elettrica.
- 2. Nel prosieguo del presente documento si ritengono valide le definizioni di cui alla Legge 22.02.2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), di cui al Decreto Legislativo del 01.08.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nonché alla l.r. n. 11/2001 del 11/05/2001 e s.m.i..
- 3. Per siti sensibili, in via generale, si intendono:
  - a) insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole e altri immobili ove si accolgono minori per più di quattro ore al giorno;
  - b) luoghi di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico, naturalistico, paesaggistico o ambientale, salvo parere favorevole dell'Ente competente alla tutela del bene ed alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.
- 4. Ai fini delle presenti norme si intende per:
  - **SRB Stazione Radio Base** (di seguito anche *impianti di telefonia mobile o impianti di tele radiocomunicazione*): è un ripetitore di segnale radio per la telefonia mobile.
  - **CEM**: campo elettromagnetico
  - **Coubicazione, co-siting:** condivisione di siti o strutture per la installazione di impianti di trasmissione telefonica.
  - Macro-cella: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 5 W;
  - Micro-cella: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al

- collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 10W;
- **Gestore** (di seguito anche Operatore): è una singola società licenziataria del servizio di telefonia cellulare;
- **Limiti di esposizione:** sono valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (art. 3 D.M. 381/98);
- **Misure di cautela:** sono i valori di campo elettromagnetico che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (art. 4 D.M. 381/98);
- Obiettivo di qualità: il valore di campo elettromagnetico determinato da un impianto radiobase e misurato in ogni luogo adibito a permanenza prolungata di persone, inteso come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentano da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare insieme alle tele radiocomunicazioni in regime di liberalizzazione, e dall'altro la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile.

### ARTICOLO 3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE

- 1. Effettuata la procedura obbligatoria prevista dall'art. 4 comma 11 della L.R. 11/2001, le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli articoli 43 e seguenti del D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. Sono fatte salvele successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia.
- 2. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. È pertanto obbligatorio acquisire il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti ai sensi dell'art. 44, D.lgs. 259/2003.
- 3. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPA, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative previste dagli articoli 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché per la procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4bis del Decreto-legge 6 Luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.
- 4. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni, comunque denominate, per l'istallazione di un nuovo impianto o per la sua modifica o aggiornamento, deve pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, come per legge. L'esame, la valutazione e l'approvazione delle stesse avvengono in ordine di protocollo.
- 5. Gli uffici preposti procedono all'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 44 D.lgs. n. 259/2003.
- 6. In relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati preliminari all'esecuzione dell'intervento e necessari ai fini dell'installazione dei nuovi impianti o all'adeguamento di quelli preesistenti, devono essere formati prima dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori prevista dalla normativa ai sensi dell'art. 44, co. 7 e ss., d.lgs. 259/2003.
- 7. I procedimenti che seguono le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamentodegli impianti, nonché quelli previsti per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi,

- nei casi previsti dalla legge, devono tener conto dal parere dell'ARPA. A tal fine copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003.
- 8. La documentazione minima, relazionata al tipo di intervento e fatto sempre salvo quanto ulteriormente richiesto dalla legge in specifiche e particolari circostanze, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato è la seguente:
  - a. Istanza per la richiesta del titolo abilitativo;
  - b. Scheda anagrafica P.O.;
  - c. Procura Speciale;
  - d. Dichiarazione sostitutiva atto notorio;
  - e. Istanza per la richiesta di installazione di impianti di telecomunicazione con potenza in singola antenna superiore a 20W;
  - f. Prospetto vincoli;
  - g. Relazione tecnica illustrante l'iniziativa;
  - h. Documentazione fotografica dello stato di fatto ed eventuale foto-inserimento nel contesto dell'impianto in progettazione;
  - *i.* Elaborati grafici contenenti:
    - 1. Inquadramento catastale;
    - 2. Inquadramento urbanistico;
    - 3. Mappe dei vincoli;
    - 4. Rappresentazione nelle scale appropriate dello stato di fatto e di progetto.
  - j. Relazione AIE (Analisi di impatto elettromagnetico);
  - k. Documentazione amministrativa (titolo a presentare, procure, dichiarazioni, documenti di identità).
- 9. L'inizio dei lavori potrà effettuarsi solo a seguito di tutti i permessi, autorizzazioni e/o pareri preliminari previsti dalle norme e rilasciati dagli Enti competenti in forma espressa o per silenzio-assenso ove previsto, ed anche dalla conferenza di servizi prevista ai sensi dell'art. 44, co. 7, e ss., d.lgs. 259/2003.

# ARTICOLO 4 PROCEDIMENTI SPECIALI

- 1. Le procedure semplificate sono ai sensi degli artt. 44 e ss., d.lgs. 259/2003 e s.m.i.
- 2. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal presente regolamento, è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività, conformemente a quanto previsto dall'art. 44, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
- 3. Ai sensi dell'art. 35, co. 4, d.l. 98/2011, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento a questo Ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
- 4. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima

trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, conformemente a quanto disposto dall'art. 35, co. 4-bis, d.l.6 luglio 2011, n. 98.

# ARTICOLO 5 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

- 1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dall'art. 3, D.P.C.M. 08.07.2003.
- 2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

## ARTICOLO 6 OBIETTIVI DI QUALITA'

- 1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
- 2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003.
- 3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08.07.2003.
- 4. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità architettonica, vedasi successivo art. 7.

#### **ARTICOLO 7**

## LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

- 1. Attraverso l'adozione del presente regolamento l'Amministrazione comunale definisce le linee di indirizzo per l'individuazione delle aree o dei fabbricati sui quali installare le Stazioni Radio Base (SRB) e di cui al piano antenne.
- 2. I gestori, conformemente alla normativa nazionale e regionale, concertano con il Comune il programma adeguato di sviluppo territoriale della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge tenendo conto dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale e previo programma annuale delle istallazioni di cui all'art. 4 comma 11 della legge regionale 11/2001.
- 3. È prioritaria la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. cositing), che sia documentata attraverso una relazione tecnica che descriva adeguatamente le soluzioni prospettate al fine di garantire il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, compatibilmente con il servizio che i gestori sono tenuti a garantire in ordine alle disposizioni prescrittive delle licenze e ai servizi commerciali da garantire per le attività private e d'impresa ivi connesse nel rispetto dei valori di campo elettromagnetico ammessi dalla Legge.
- 4. Ove ciò non fosse possibile, gli operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale.

- 5. Il Comune incoraggia, promuove e favorisce la localizzazione e delocalizzazione di stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale valutando con i gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione.
- 6. Nell'ipotesi che anche le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche del concessionario e per ragioni obiettive, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, seguendo preferibilmente i siti indicati dal Comune, compresi nel piano antenne.
- 7. I criteri generali da seguire, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma 4 e comma 5, in ordine di priorità per la scelta dei siti per la localizzazione degli impianti, sono i seguenti:
  - a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
  - b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, etc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, etc.);
  - c) aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
  - d) altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo un'adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all'infanzia ed in generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell'impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui nella legge 22 febbraio 2001, n. 36.
- 8. In ogni caso è vietata l'installazione di stazioni radio base su ospedali, case di cura e di riposo, strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parchi giochi, scuole e asili nido, salvo il caso in cui sia la stessa struttura, in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o acconsentire all'allocazione in parola.
- 9. E', inoltre, preferenziale che le nuove installazioni sorgano a non meno di 75 metri dai siti sensibili così come definiti dall'art. 2 del presente regolamento.
- 10. L'installazione di SRB nei siti qualificati dal presente regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta di copertura. Laddoveil sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto.
- 11. Nel centro storico sono ammesse le installazioni che attraverso una relazione tecnica descrivano adeguatamente le soluzioni prospettate al fine di garantire il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, compatibilmente con il servizio che il gestore è tenuto a garantire in ordine alle disposizioni regolate dallo Stato (licenze) e ai servizi commerciali da garantire per le attività private e d'impresa ivi connesse e ai pareri quando dovuti della Soprintendenza.
- 12. L'aggiornamento del regolamento, e del pedissequo piano, sarà effettuata secondo la procedura concertata che garantisca la partecipazione, l'informazione e la trasparenza, e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela del diritto di accesso ad Internet e di fruizione dei servizi di telefonia mobile considerati di pubblica utilità, e considerato il diritto alla tutela della salute pubblica, del paesaggio, del lavoro, della libertà d'impresa e di ogni altro interesse reputato rilevante nel caso di specie ai fini di una migliore funzionalità del servizio.
- 13. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, D.lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e/o gestori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 8**

#### INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

- 1. Per le nuove installazioni è preferibile l'adozione di soluzioni a basso impatto, possibilmente in area pubblica, da progettare, quale esempio di mitigazione all'impatto visivo, come complementi di arredo o pali di illuminazione, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana stabile (superiore a quattro ore/giorno).
- 2. Il gestore dovrà prioritariamente utilizzare, ove possibile, elementi strutturali esistenti ed in subordine, ove ciò non fosse possibile, ricorrendone i presupposti, dovrà ricorrere alla realizzazione di elementi mimetici (es. camini, alberi, supporti in materiali a basso impatto, torri faro, etc.), nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed efficacia.
- 3. Le apparecchiature a terra dovranno essere, nei limiti del possibile, schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze naturali tipiche locali integrando sistemi di verde già presenti sul territorio. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà inoltre presentare apposita documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione di cui all'oggetto o motivare su richiesta la mancata adozione ditali espedienti di mimetizzazione e/o mitigazione dell'impatto paesaggistico.
- 4. Non soggiace alla normativa edilizia la realizzazione degli elementi funzionalmente collegati alla rete di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 43, co. 4, d.lgs. 259/2003 e s.m.i. Non sono da considerarsi elementi collegati alla rete di comunicazioni elettroniche le opere secondarie e non direttamente funzionali all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, come la collocazione di torri faro e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni non strettamente attigue alla stazione, nonché la costruzione accessoria di vani o locali interrati o fuori terra, che sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato previsto dalla normativa in materia edilizia, ove applicabile, da valutarsi comunque nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal d.lgs. 259/2003 e s.m.i.
- 5. Nel caso in cui tutte le localizzazioni rispettose del presente Regolamento si dimostreranno motivatamente non realizzabili, inidonee o insufficienti a garantire le esigenze di copertura della rete da parte di uno o più Gestori, l'Amministrazione valuterà singolarmente le istanze pervenute promuovendo a tal fine appositi tavoli di concertazione per favorire la definizione congiunta della migliore soluzione localizzativa possibile nel rispetto dei diritti e degli interessi di cui al presente regolamento.

### ARTICOLO 9 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

- 1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 6, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che il campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, le istallazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista dal precedente art. 6, nonché dalla normativa nazionale di cui al D.lgs. 259/2003, art. 50, che prevede, nel rispetto del principio di proporzionalità, la possibilità di addivenire alla condivisione di infrastrutture o proprietà per facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana.

3. Nei casi di co-ubicazione, ossia di allocazione degli impianti di un gestore su un'infrastruttura di altro gestore – o comunque operatore di telecomunicazioni mobile – localizzata su proprietà dell'Ente locale, il Comune ha titolo per pattuire con il gestore- proprietario della struttura il pagamento in suo favore di una quota del canone di locazione praticato verso ciascun ulteriore gestore ospitato.

### ARTICOLO 10 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE

- Il Gestore, dopo il completamento dei lavori, comunica la data di attivazione al Comune entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, dello stesso, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati, in modo da consentire l'esecuzione di misurazioni CEM di postattivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabilialla luce del DPCM 8.7.2003 e del presente regolamento.
- 2. Il Comune può chiedere ad ARPA di effettuare contro-verifiche circa i livelli di esposizione segnalati dai Gestori. Tale richiesta può essere promossa anche dai cittadini tramite apposita domanda trasmessa all'indirizzo p.e.c. dell'Ente.

#### ARTICOLO 11 CONTROLLI

- 1. Il Comune provvederà, in accordo e con il supporto tecnico dell'ARPA regionale e/o di professionisti incaricati dall'amministrazione, ad effettuare periodicamente misure a campione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici o con strumentazione di terzi.
- 2. Ove, a fronte di controlli, si rinvengano valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, la stessa Amministrazione provvederà tempestivamente e formalmente a comunicare all'ARPA, all'ASL competente e all'Operatore interessato quanto rilevato.
- 3. A seguito delle verifiche comunque effettuate, il Sindaco, in caso di superamento dei limitidi esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003 e s.m.i., sentita l'ARPA Regionale e la competente ASL, prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di 5 mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi, ai sensi della L.R. n. 29/1993 e s.m.i.
- 4. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
- 5. In caso di inerzia dei titolari e/o responsabili delle emissioni della SRB, il sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione ed irroga la sanzione prevista dall'art. 6, co. 3, l.r. n. 29/1993 e s.m.i.
- 6. Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base degli aspetti radio protezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove

l'impianto è installato.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo di applica la normativa nazionale e regionale e in particolare l'art. 8, L.R. n. 29/1993 e s.m.i.

### ARTICOLO 12 CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI

- 1. Il catasto nazionale degli impianti è costituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 36/2001 e s.m.i.;
- 2. È istituita presso il Comune la mappa digitale delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ed autorizzate sul territorio. Tale mappa, unitamente al registro impianti di cui all'art. 6 del presente regolamento, può essere ospitata anche su apposita piattaforma digitale di proprietà dell'Ente o di terzi. Il Comune provvede periodicamente all'aggiornamento, anche cartografico, della mappa, che viene resa pubblica e consultabile tramite il sito istituzionale.
- 3. Il Comune si dota di apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti (disponibili e/o sensibili) e delle stazioni radio-base, provvedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle areedisponibili e sensibili, onde favorire le attività segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo sottese al presente regolamento. A tale ultimo fine il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete fatti eventualmente pervenire dai Gestori.
- 4. I gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorioe la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, la relativa localizzazione ed ogni altra informazione utile.

#### **ARTICOLO 13**

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL'ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

Non soggiacciono alla disciplina del presente regolamento i ponti radio e gli impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile, per i quali si rimanda alle norme attualmente vigenti.

# ARTICOLO 14 IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

- 1. Per impianto mobile o provvisorio (c.d. carrato) si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza, ai sensi dell'art. 47, D.lgs. 259/2003.
- 2. L'installazione di impianti provvisori è prevista per particolari esigenze operative di cui nel seguito si riporta un elenco non esaustivo:
  - a. per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
  - b. a servizio di esigenze stagionali, emergenziali o di sicurezza;
  - c. per eventi, spettacoli e altre manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;

- d. per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato, sussistendone la necessità e l'urgenza;
- e. per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
- 3. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile potrà avere una durata massima di 120 giorni e non è ammessa alcuna forma di proroga automatica.
- 4. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile è necessaria la sola comunicazione di avvio lavori al Comune, almeno trenta (30) giorni prima della loro collocazione, indicando:
  - a) l'ubicazione dell'impianto;
  - b) le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate:
  - c) ogni altra informazione utile come per legge.
- 5. L'attivazione dell'impianto è subordinata al rispetto delle condizioni e delle procedure dicui all'art. 47, comma 1. Dell'avvenuta attivazione l'Operatore invia formale comunicazione all'Ente, trasmettendo il parere favorevole dell'ARPA o dando conto dell' intervenuto silenzio assenso all'installazione.
- 6. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è invece soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 259/2003. Per questi impianti provvisori di telefonia mobile, l'autocertificazione deve indicare:
  - a) l'ubicazione dell'impianto;
  - b) le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
  - c) ogni altra informazione utile come per legge.
- 7. Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione, prestando idonee garanzie proporzionate alle modificazioni apportate.

#### **ARTICOLO 15**

#### ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE

- 1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
- 2. Tra il momento della scadenza della concessione ministeriale e la dismissione dell'impianto il Gestore è tenuto a corrispondere i canoni di locazione e qualsiasi altro onere dovuto in ragione del titolo sotteso alla localizzazione dell'impianto e all'occupazione dell'area.
- 3. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ARTICOLO 16 SANZIONI

- 1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla specifica normativa nazionale e regionale, in particolare:
  - in materia edilizia, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche e integrazioni;
  - in materia paesaggistica, dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - in materia di telecomunicazioni, dal D.lgs. 01.08.2003, n. 259 (Codice delle Telecomunicazioni);
  - in materia di tutela igienico-sanitaria, dalla L.R. 11/2001 DEL 11/05/2001 e s.m.i.;
- 2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia, è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione da parte del medesimo concessionario sullo stesso impianto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L. 22.02.2001, n.36.

# ARTICOLO 17 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

- 1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi effettuati sul territorio comunale riservandosi di predisporre, a cadenzaalmeno triennale, una campagna informativa rivolta alla popolazione riguardante l'esposizione ai campi elettromagnetici.
- 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 potrà essere predisposto del materiale divulgativo che potrà essere redatto di concerto con gli organi statali e/o regionali competenti in materia.
- 3. Almeno il 2% dei proventi delle locazioni di cui al precedente articolo 6 è utilizzato per le finalità del presente articolo, nonché ad interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per finanziare campagne di monitoraggio del fondo elettromagnetico nonché per il rinnovo periodico del presente regolamento.

## ARTICOLO 18 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.